



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

Tel. 045/7325005-7325329 - fax 045/7325125

e-mail: tributi@comune.erbe.vr.it pec: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

Allegato alla deliberazione C.C. n. 23 del 31.07.2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Art. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS Art. 4 - Nomina della Commissione

Art. 4 - Nomina della Commissione

Art. 5 - Convocazione

Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

Art. 8 - Spese di funzionamento della Commissione

Art. 9 - Modalità per la richiesta di intervento della Commissione

Art.10 - Norma finale

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e collegati.

ART. 2

Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione assolve ai compiti previsti dalla Legge al tempo vigente, che a titolo puramente indicativo ma non esaustivo si elencano di seguito:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.3.1968, n. 337 (*disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*);
 - e) controllare con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non rientrano nella competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art.142 c. 9 lettere a) e b) del regolamento al TULPS, così come modificato dal D.P.R. 311/2001:
 - I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
 4. Sono escluse dalla competenza della Commissione comunale:
 - a. i luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;
 - b. Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.).
 5. Si dà atto che l'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni del D.M. 19.08.1996, sussistendo l'obbligo dell'organizzatore di produrre la documentazione tecnica ivi prevista.
 6. Permane l'obbligo per l' organizzatore di produrre tutta la documentazione prevista dal D.M. 19.08.1996 nei casi individuati nella medesima norma, con particolare riferimento a quanto prescritto al titolo IX.

ART. 3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Erbè è così composta:
 1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 2. dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 3. dal dirigente medico dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera o da un medico dallo stesso delegato;
 4. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

5. dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 6. da un esperto di elettrotecnica;
 7. da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e similari.
2. La Commissione può essere integrata, qualora il Sindaco ne ravvisi la necessità, da altri tecnici iscritti ai rispettivi albi, o su loro richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di un supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da *"curricula"* da allegare alla designazione. La nomina può anche essere successiva alla costituzione della Commissione, tenuto conto che si tratta di componenti eventuali.
 3. Tutti i componenti della commissione, nell'ambito delle loro funzioni e fatto salvo il permanere dei requisiti che ne hanno permesso la nomina, sono rieleggibili.
 4. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita prima della scadenza, prosegue nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova commissione

ART. 4

Nomina della Commissione

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ove richiesto, avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di un supplente. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

4. La nomina è comunicata agli interessati in forma scritta.
5. Un dipendente comunale, in possesso almeno della qualifica di istruttore, è nominato dal Sindaco segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5

Convocazione

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. L'invito può essere effettuato con telefax, pec, posta elettronica od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
4. La data della riunione è comunicata di regola, nelle forme previste al c. 1 nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6

Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento, anche non contestuale, di tutti i componenti. Deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
3. Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.
4. Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.

5. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.
6. Nel caso di progetti di particolare complessità, se ritenuto dal Presidente, la commissione svolgerà le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui agli artt.14 e ss. della legge 241/1990, in quanto applicabili.

ART. 7

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare:
 - a) controlli di cui all'art.141 comma 1, lett. e), del TULPS, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.141/bis del medesimo.
 - b) i controlli atti ad accertare la conformità degli impianti delle strutture e dei luoghi a quanto visionato in sede di commissione e su cui è stato espresso il parere. In tal caso i soggetti delegati provvederanno a redarre apposito processo verbale del sopralluogo, riferendo tempestivamente alla commissione laddove siano rilevate difformità tra quanto documentalmente rappresentato e quanto accertato in loco.
2. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. A tal fine il Dirigente del settore competente provvederà ad incaricare il tecnico esterno per l'espletamento dei controlli nei termini e nelle forme previste dalla Legge.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

ART. 8

Spese di funzionamento della Commissione

Ad ogni componente esterno alle Amministrazioni e per ogni seduta della Commissione spetta il compenso *forfettario* stabilito con separato provvedimento della Giunta Comunale.

Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenuti. Le spese di sopralluogo e di istruttoria sono a carico del richiedente il quale provvederà al pagamento mediante bonifico bancario o versamento su c.c.p.

L'indicazione della causale di versamento è obbligatoria.

Le spese di sopralluogo a carico del richiedente comprendono, oltre ai compensi stabiliti per i membri della Commissione, i diritti di segreteria per attività istruttoria, stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale.

Il pagamento deve essere effettuato prima dell'effettuazione del sopralluogo da parte della Commissione e comunque non oltre il giorno antecedente lo stesso.

La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune, le spese relative alla Commissione, saranno a carico dell'Ente.

ART. 9

Modalità per la richiesta di intervento della Commissione

La richiesta di intervento della Commissione Comunale con istanza in bollo è disposta dal Titolare del procedimento principale.

La documentazione da trasmettere alla Commissione è quella prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 28/07/2017 e dalla direttiva n. 11001/1/110 del 18.07.2018.

I termini per la presentazione dell'istanza da parte dell'utente sono così regolamentati:

a) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);

b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.), salvo casi di urgenza.

Il parere definitivo della Commissione, acquisito con il verbale, viene trasmesso al Comune nei tempi utili per il rilascio del provvedimento finale.

Art.10

Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.